

MARIO FERRANTE  
Università di Palermo

## IL DELITTO DI APOSTASIA ALLA LUCE DEL *MOTU PROPRIO* “*OMNIUM IN MENTEM*”

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il *Motu proprio* “*Omnium in mentem*” del 26 ottobre 2009 – 3. Gli elementi strutturali del delitto di apostasia (cann. 751 e 1364) – 4. Gli effetti della modifica normativa sul delitto di apostasia – 5. Conclusioni.

1. La riforma del codice di diritto canonico operata da Sua Santità Benedetto XVI con il *Motu proprio* “*Omnium in mentem*” del 26 ottobre 2009 offre lo spunto per una riflessione sulla disciplina del delitto di apostasia, al fine di verificare se ed in che modo tale riforma – che è intervenuta sull’atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica – abbia inciso su di esso. Qualora, infatti, si ritenesse che con detto provvedimento normativo sia stata espunta dall’ordinamento canonico la possibilità stessa di separarsi con atto formale dalla Chiesa, potrebbero esserci delle ripercussioni sul momento consumativo dell’apostasia, ossia sulla differenza tra delitto tentato e consumato.

In proposito, pare opportuno ricordare che si configura un determinato delitto solo quando il reo ha posto in essere una condotta illecita, conforme al modello comportamentale (fattispecie astratta) descritto nella norma incriminatrice, che ne costituisce il presupposto indefettibile perché si configuri l’antigiuridicità dell’azione e la conseguente irrogazione della pena prevista.

Senonché, tenuto conto che l’apostasia, in base al combinato disposto dei cann. 1330 e 1364, sembra configurarsi come un delitto a forma vincolata – ossia come un delitto a “carattere pubblicitario”<sup>1</sup> che, per essere distinto dal relativo peccato di foro interno, deve consistere in una ben precisa “dichiarazione o in altra manifestazione di volontà” idonea ad essere percepita – il venir meno della separazione con atto formale potrebbe incidere sulla configurazione del delitto in esame.

Il delitto di apostasia consiste in un manifesto e positivo “ripudio totale della fede cristiana” (can. 751)<sup>2</sup>, che si verifica non solo quando questa viene rigettata *in toto* ma anche quando “si dubita di qualcuna di quelle verità di fede che sono il fonda-

<sup>1</sup> L’espressione è di A. G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, Roma, 2001, p. 81.

<sup>2</sup> Il delitto di apostasia dalla fede deve essere tenuto distinto dalla diversa ipotesi di apostasia dalla religione – già disciplinata dai cann. 644, § 1 e 2385 del Codice Piano-Benedettino – e che ricorreva

to della religione cristiana e senza le quali la fede nelle altre verità cristiane non avrebbe senso”<sup>3</sup>.

Si tratta di una fattispecie delittuosa molto antica che, oltre a trovare riscontri nell’Antico Testamento (*Eb 6, 4-6*), era fortemente avversata dalla Chiesa primitiva che si trovò a fronteggiare il fenomeno dei c.d. *lapsi* (caduti)<sup>4</sup>.

In un’epoca come la nostra caratterizzata, purtroppo, da una perdita di senso e di valori della civiltà occidentale, il fenomeno dell’apostasia dalla fede – in nome di un malinteso senso di laicità o, per altro verso, di un distorto sincretismo religioso – ha trovato nuovi terreni di coltura che rendono attuale il relativo delitto ed opportuno individuare i contorni normativi. Occorre, infatti, distinguere tra quella che Giovanni Paolo II ha definito “apostasia silenziosa”, che non ha rilevanza penale, dal vero e proprio atto formale di apostasia che integra il relativo delitto<sup>5</sup>.

Al fine di meglio valutare l’impatto della recente riforma codicistica, iniziamo l’indagine partendo proprio dalle novità da essa introdotte.

2. Con il *Motu proprio “Omnium in mentem”* sono state apportate alcune modi-

allorquando un religioso interrompeva illegittimamente ogni rapporto con il proprio Istituto di appartenenza. Per un’analisi storica del delitto di apostasia, B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, pp. 302-306.

<sup>3</sup> Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, seconda edizione, Città del Vaticano, 2006, p. 250.

<sup>4</sup> Sul punto C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, pp. 24-25 il quale ricorda come la grande persecuzione avviata da Decio nel 249 e che si protrae per circa dieci anni con l’imposizione anche ai cristiani “di fare un atto esplicito di adesione al culto pagano”, unitamente a numerosi martiri, “provoca molte defezioni, facendo emergere il fenomeno delle apostasie e dei lapsi”. Addirittura, al fine di “graduare la responsabilità” venivano distinti diversi tipi di apostati: “I *sacrificati*, che hanno effettivamente offerto sacrifici sulle are pagane, così compiendo la vera e piena apostasia. I *thurificati* che hanno bruciato incenso davanti alle statue e soprattutto davanti a quella dell’imperatore. Gli *acta facientes* che non compiono atti sacrificali ma si fanno iscrivere nei pubblici registri come se lo avessero fatto. I *libellatici*, che senza compiere tali sacrifici si fanno consegnare dei certificati (*libelli*) – spesso in cambio di denaro – dai quali risulta che hanno adempiuto agli ordini imperiali”. Ne derivò una disputa disciplinare e dottrinale (controversia dei lapsi) che vide, nella Chiesa africana, il prete Novato sostenere la riammissione dei lapsi, in massa, solo in grazia di lettere di perdono (*libelli pacis*), e, a Roma, il prete Novaziano esigere un nuovo battesimo. Il vescovo San Cipriano (*De lapsis*, 251) e il papa Cornelio (Editto, 251) stabilirono la prassi di “sanare i lapsi con i mezzi salutari della penitenza”; di tale materia ebbe ad occuparsi anche il Concilio di Elvira del 300. Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, 2011, p. 47.

<sup>5</sup> Nell’Esortazione Apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa* del 28 giugno 2003, così si legge: “La cultura europea dà l’impressione di una «apostasia silenziosa» da parte dell’uomo sazio che vive come se Dio non esistesse. In tale orizzonte, prendono corpo i tentativi, anche ultimamente ricorrenti, di presentare la cultura europea a prescindere dall’apporto del cristianesimo che ha segnato il suo sviluppo storico e la sua diffusione universale. Siamo di fronte all’emergere di una *nuova cultura*, in larga parte influenzata dai mass media, dalle caratteristiche e dai contenuti spesso in contrasto con il Vangelo e con la dignità della persona umana. Di tale cultura fa parte anche un sempre più diffuso agnosticismo religioso, connesso con un più profondo relativismo morale e giuridico, che affonda le sue radici nello smarrimento della verità dell’uomo come fondamento dei diritti inalienabili di ciascuno. I segni del venir meno della speranza talvolta si manifestano attraverso forme preoccupanti di ciò che si può chiamare una «cultura di morte»”. In [www.vatican.va/holy\\_father/john\\_paul\\_ii/apost\\_exhortations/documents/hf\\_jpii\\_exh\\_20030628\\_ecclesia-in-europa\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_20030628_ecclesia-in-europa_it.html).

fiche al testo del Codice del 1983, “al fine di garantire più efficacemente sia la necessaria unità dottrinale, sia la finalità pastorale”<sup>6</sup>.

Le motivazioni alla base della riforma in esame – adottata dopo avere sentito i pareri sia dei Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sia anche delle Conferenze Episcopali – sono ampiamente spiegate nel testo della lettera in forma di *Motu proprio*. In essa si afferma che “l’esperienza di questi anni ha mostrato che questa nuova legge ha generato non pochi problemi pastorali”.

Tra i problemi applicativi si ricorda come sia “apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo atto formale di separazione dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico”. Si era, infatti, trattato di una norma molto criticata in dottrina per le difficoltà applicative che essa in concreto creava, trattandosi di “un concetto nuovo e di difficile interpretazione”<sup>7</sup>.

In effetti, ricordavano alcuni commentatori, “il Legislatore usa detta espressione, ma mai definisce che cosa sia, e mai dice che cosa richieda per la sua esistenza e per la sua validità”<sup>8</sup>.

Invero, solo di recente il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – in una lettera Circolare ai Presidenti delle Conferenze episcopali del 13 marzo 2006 – aveva segnalato i requisiti richiesti perché potesse configurarsi un vero e proprio atto formale di defezione dalla Chiesa: “a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione; c) ricezione da parte dell’autorità ecclesiastica competente di tale decisione”<sup>9</sup>.

Si era, dunque, in presenza di un atto giuridico unilaterale non solo formale ma, soprattutto, recettizio, ossia di un atto idoneo a produrre i propri effetti solo dal momento in cui giunge al destinatario e viene da questi percepito<sup>10</sup>. In altri termini, l’atto formale era strutturato come una dichiarazione non già *per incertam personam*, ma che si caratterizzava per dover essere necessariamente rivolta ad un soggetto determinato (la competente autorità ecclesiastica), allo scopo di produrre l’effetto finale della defezione dalla Chiesa cattolica<sup>11</sup>.

L’atto formale si configurava, dunque, come una fattispecie complessa a for-

<sup>6</sup> Per un ampio commento al *Motu proprio* si rinvia agli Atti del Convegno svoltosi a Napoli il 18 maggio 2011 dal titolo “*L’atto formale di uscita dalla Chiesa*”, a cura di M. TEDESCHI, in corso di pubblicazione.

<sup>7</sup> Sul punto U. NAVARRETE, *L’impedimento di “disparitas cultus”*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano, 1998, p. 128. In argomento cfr. V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula “actu formali ab Ecclesia catholica deficere”*, in *Periodica*, 1995, pp. 579-608.

<sup>8</sup> Così S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all’abbandono della fede con atto formale*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, cit., p. 163.

<sup>9</sup> Cfr. *Communicationes*. 38, 2006, pp. 170-172.

<sup>10</sup> In argomento cfr. G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, p. 150; ID., voce *Dichiarazione recettizia*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, pp. 384 ss.; L. CARRARO, voce *Dichiarazione recettizia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. V, Torino, 1960, pp. 597 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, nona ediz., Napoli, 1989, p. 139.

<sup>11</sup> Nello stesso senso si esprimeva S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all’abbandono della fede con atto formale*, in AA.VV., *I matrimoni mi-*

mazione progressiva in cui l'emissione della dichiarazione di apostasia – compiuta e perfetta *quoad auctorem* al momento della sua emissione – era già idonea a produrre degli effetti preliminari consistenti nel relativo peccato. Viceversa la separazione dalla Chiesa e gli effetti altri giuridici, specie penali, potevano prodursi soltanto con la ricezione da parte del suo destinatario finale che era l'autorità ecclesiastica competente.

Si segnala, inoltre, nella Lettera che “sono sorte molte difficoltà tanto nell'azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali”<sup>12</sup>. Infatti, si osservava che dalla nuova legge “sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all'apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi”<sup>13</sup>.

Si tratta di un intervento legislativo da tempo auspicato dalla dottrina che voleva una riaffermazione della “solennità del principio *semel catholicus semper catholicus*”<sup>14</sup>.

Tra i canoni modificati ve ne sono diversi che riguardano la materia matrimonia-

*sti*, cit., p. 168, o per il quale la dichiarazione formale di abbandono della fede contiene una “autoregolamentazione di un interesse spirituale strettamente personale” che “non può essere interpretata, in senso civilistico, se non come negozio giuridico unilaterale, la cui essenza consiste, appunto nella autoregolamentazione del proprio interesse spirituale”. L'A. conclude asserendo che “il destinatario numero uno del negozio giuridico posto in essere è l'autorità religiosa, la quale ha l'obbligo di verificare, attraverso un negozio giuridico di accertamento, l'esistenza della volontà vera della dichiarazione del fedele... se all'autorità religiosa non risulta la verità intrinseca dell'atto formale di defezione, è tenuta a rigettarlo; se al contrario la verità della dichiarazione le risulta certa, essa deve prenderne atto”.

<sup>12</sup> Il *motu proprio*, prosegue elencando anche altre motivazioni: “essa rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini”.

<sup>13</sup> Da un punto di vista del diritto canonico particolare, il fatto che il meccanismo dell'atto di defezione formale potesse implicare delle pericolose distorsioni è stato dimostrato dall'azione di associazioni ateistiche (quali l'UAAR) che – al fine di creare scandalo ed avvalendosi della normativa italiana sulla *privacy* (legge 675/1996) – hanno dato vita ad una procedura pubblica di defezione formale (c.d. sbattezzo) che consiste generalmente in una richiesta di cancellazione del proprio nominativo, o nell'inserimento di un'annotazione correttiva, dal registro dei battesimi della parrocchia di appartenenza, al fine di interrompere qualsiasi residuo contatto formale dopo l'avvenuto distacco spirituale onde evitare che la persona richiedente lo sbattezzo potesse ulteriormente essere in qualche modo connotata come fedele contro la propria intenzione. Adirittura i soggetti richiedenti lo sbattezzo perseguono l'effetto penale della scomunica, proprio per subirne gli effetti pratici. Con il Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 20 Ottobre 1999 recante “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, la CEI, dopo avere fissato all'art. 2, § 7 il principio per cui “Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti”, afferma al § 9 che “La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano”. In argomento R. BOTTA *Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 al d.lgs. 11 maggio 1999)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, 4, pp. 882-927; G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2001, pp. 1687 ss.

<sup>14</sup> Così S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, cit., p. 173. Secondo R. NAVARRO VALS, *Commenti ai cc. 1108-1140*, in AA.VV., *Codice di diritto canonico e leggi complementari*.

le ed alcuni anche gli impedimenti<sup>15</sup>. In particolare, sono state eliminate dal testo del codice le parole “e non separata da essa con atto formale” di cui ai cann. 1117 e 1086, § 1, come pure “e non separata dalla medesima con atto formale” di cui al can. 1124”.

In altri termini, viene espunta dal Codice del 1983, che pure l’aveva introdotta, la previsione a carattere eccezionale secondo cui i fedeli, i quali si sono separati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa dall’impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. can. 1124)<sup>16</sup>. Come è noto, la *ratio* di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto.

Senonché occorre chiedersi se con la citata modifica normativa sia stata del tutto rimossa dall’ordinamento canonico la possibilità stessa di separarsi dalla Chiesa cattolica con atto formale.

La dottrina che si è pronunciata esplicitamente sul punto propende per un mantenimento dell’atto formale, inteso come esemplificazione dell’atto notorio e pubblico di abbandono della fede che sarebbe, pertanto, rimasto in vigore. Si afferma, infatti, che la modifica normativa avrebbe esclusivamente il limitato effetto di porre fine alle ricordate eccezioni costituite dall’esonero dall’applicazione di alcune norme codicistiche, specie in materia matrimoniale, ai cattolici formalmente separati. Viceversa sarebbe rimasta salva la possibilità di separarsi dalla Chiesa con atto formale.

Si motiva siffatta conclusione argomentando che in diritto canonico deve sempre prevalere l’intenzione dell’autore di un atto sulla forma adoperata e che, in ogni caso, non può rimanere privo di conseguenze giuridiche un atto di abbandono dalla fede<sup>17</sup>.

Le suddette argomentazioni, per quanto in linea di principio astrattamente condivisibili, specie in riferimento al diritto penale non sembrano, però, del tutto persuasive, richiedendo alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto, una volta qualificato l’abbandono pubblico della fede come atto giu-

*Commentato*, Roma, 2010, p. 752, “La modifica del testo mostra anche una maggiore coerenza circa l’identità matrimonio-sacramento”.

<sup>15</sup> La *ratio* di tale innovazione è spiegata nello stesso *Motu proprio* laddove si afferma che “poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa, è di competenza unicamente della suprema autorità approvare e definire i requisiti per la loro validità, e anche determinare ciò che riguarda il rito che bisogna osservare nella celebrazione dei medesimi (cfr. can. 841), cose tutte che certamente valgono anche per la forma che deve essere osservata nella celebrazione del matrimonio, se almeno una delle parti sia stata battezzata nella Chiesa cattolica (cfr. cann. 11 e 1108).

<sup>16</sup> In argomento si segnala una *coram* Stankiewicz, diei 15 Decembris 1992, in *R.R. Dec.*, vol. LXXXIV, p. 666, n. 4, secondo cui “*Dum enim Codicis nunc abrogati praescripta obligationem formae canonicae ad omnes baptizatos in catholica Ecclesia vel ad eam receptos extendebant, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint (can. 1099, § 1 CIC/1917), iuxta novam legem matrimonialem hac forma ii tantum devinciuntur, qui plene Ecclesiae catholicae incorporantur (can. 205 CIC/1983), seu qui actu formali ab ea non defecerunt (can. 1117, CIC/1983)*”.

<sup>17</sup> In tal senso M. J. ARROBA CONDE, *L’atto formale di uscita dalla Chiesa*, in Atti del Convegno svoltosi a Napoli il 18 maggio 2011 dal titolo “*L’atto formale di uscita dalla Chiesa*”, a cura di M. TEDESCHI, in corso di pubblicazione.

ridico<sup>18</sup>, si deve tenere presente che per la validità di ogni atto giuridico si richiede, tra le altre cose, che vengano rispettate “le formalità e i requisiti stabiliti dal diritto per la validità dell’atto stesso” (can. 124, § 1)<sup>19</sup>. Vale a dire che, ferma restando l’importanza della volontà, non si può prescindere dalla forma prescritta *ad validitatem* dal diritto – specie quando si tratti di atti illeciti a rilevanza penale – e ciò anche alla luce del diritto di ogni fedele ad essere punito solo *ad normam legis, ex* can. 18 e 221, § 3.

Nel caso specifico, come si è detto, l’atto formale di defezione ha natura giuridica di atto recettizio, ossia di un atto che produce i suoi effetti non già quando viene emessa la dichiarazione di volontà, ma dal momento in cui questa viene a conoscenza del destinatario. Elemento quest’ultimo che, essendo costitutivo dell’effetto giuridico, attribuisce all’atto di defezione una formalità rinforzata e qualificata dalla quale non si può prescindere per il prodursi dei suoi effetti, specie penali.

Inoltre, pur condividendosi l’affermazione che un atto di abbandono dalla fede non può restare privo di conseguenze giuridiche, ai fini dell’apostasia, si deve pur sempre distinguere – come vedremo meglio di seguito – tra “imputabilità morale e imputabilità giuridico-penale”, tra foro interno e foro esterno, tra peccato e delitto<sup>20</sup>.

Sembra, quindi, possibile propendere per un effetto abrogativo più ampio della riforma in esame che ha depennato del tutto dall’ordinamento canonico l’atto giuridico formale di defezione dalla Chiesa.

Accennato, brevemente al contenuto della riforma codicistica e alla sua portata giuridica, si tratta ora di verificarne il concreto impatto sul delitto di apostasia dalla fede.

3. Venendo a trattare della struttura della fattispecie giuridico-formale del delitto di apostasia, previsto dal can. 1364 (can. 1436, § 1 CCEO), occorre ribadire che essa, ai sensi del can. 751, consiste in un “ripudio totale della fede cristiana”<sup>21</sup>.

Affinché si venga a concretizzare l’ipotesi delittuosa è, dunque, necessario il venir meno, cioè la rottura, della piena comunione con la Chiesa cattolica di cui al can. 205, vale a dire in un rifiuto che deve dipendere “da mancanza di fede, non solo da

<sup>18</sup> Come ricordava S. VILLEGGIANTE, *Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all’abbandono della fede con atto formale*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, cit., p. 163, “atto formale non significa atto burocratico”, in quanto “è l’espressione di una decisione manifestata seriamente con un atto di volontà, nel quale la decisione si incarna: l’atto formale è, dunque, un atto giuridico, e non un atto burocratico” e, quindi, “vale, nel nostro ambito, il can. 124, §1”.

<sup>19</sup> In argomento si rinvia a AA.VV., *L’atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 2002, *ad indicem*.

<sup>20</sup> In tal senso R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001, pp. 134-135, che ricorda come “alla prima si collega la responsabilità dell’autore dell’atto (violazione dell’ordine morale) solo davanti a Dio (come peccatore), alla seconda si collega la responsabilità dell’autore dell’atto (violazione dell’ordine giuridico-sociale) anche davanti alla Chiesa (come delinquente)”.

<sup>21</sup> Il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) non prevede una norma analoga al can. 751 del CIC che definisca i concetti di eresia, apostasia e scisma. Per una comparazione con il CCEO si veda M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli, 1996, pp. 121-122; V. DE PAOLIS, *L’attuazione della riforma del diritto penale canonico*, in AA.VV., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. CANOSA, Milano, 2000, pp. 685 ss.; AA.VV., *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, a cura di P. VITO PINTO, Città del Vaticano, 2001, pp. 17-18, pp. 489-491 e pp. 1134-1135.

mancanza di pratica”<sup>22</sup>.

Naturalmente, il delitto di apostasia deve essere distinto dal relativo peccato, essendo necessario che ricorrano tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge<sup>23</sup>.

Come è noto, ogni delitto, come qualsiasi altro atto giuridico, presenta alcuni elementi strutturali che sono necessari per configurare la fattispecie delittuosa: il soggetto attivo, il soggetto passivo, il bene/valore giuridico tutelato dalla norma penale, l'elemento psicologico, l'elemento oggettivo (fatto materiale) e la pena annessa.

Per ciò che attiene al soggetto attivo del reato (*subiectum delinquens*), cioè colui che realizza il fatto tipico descritto dalla fattispecie penale, il canone in esame – alla luce di quanto stabilito dal decreto conciliare sull'ecumenismo, *Unitatis redintegratio*, recepito nel can. 11 – non si applica a coloro che non sono mai stati afferenti alla Chiesa cattolica e ciò anche nel rispetto della libertà religiosa individuale (can. 748)<sup>24</sup>. Presupposto soggettivo dell'apostasia è, quindi, che il soggetto agente sia cattolico, ossia che abbia ricevuto validamente il battesimo nella confessione cattolica o che sia stato successivamente accolto in essa<sup>25</sup>. Si tratta, dunque, di un delitto c.d. proprio che può essere commesso solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche indicate dal legislatore.

Per ciò che attiene al soggetto passivo del delitto – cioè chi subisce l'azione lesi-

<sup>22</sup> Così J. HERVADA, *Commento ai cann. 204-231*, in AA.VV., *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commento*. Terza edizione, Roma, 2010, p. 187. In argomento si veda anche A. G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, cit., pp. 191-192.

<sup>23</sup> Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 1,2,3, n. 817, dove si legge che “le scissioni che feriscono l'unità del Corpo di Cristo (cioè l'eresia, l'apostasia e lo scisma) non avvengono senza i peccati degli uomini”. Si veda anche 1,2,1, n. 2089, dove si ribadisce che l'apostasia “è il ripudio totale della fede cristiana”. Come ricorda P. GISMONTI, voce *Apostasia*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, p. 625, “Dal punto di vista teologico, l'apostasia è il peccato più grave del cristiano, dato che – si osserva – se ogni peccato si concreta nella separazione da Dio, con l'apostasia la separazione è totale. *Apostasia videtur esse omnis peccati principium* (S. Tommaso, II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup> q. XII art. 1)”.

<sup>24</sup> Sul punto W. H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Ottawa, 2003, p. 99, il quale ricorda che “According to the teaching of Vatican II, such a person is presumed to be in good faith” e ciò anche in ossequio a quanto stabilito dal Direttorio ecumenico, *Ad totam Ecclesiam*, in AAS, 1967, pp. 574-592.

<sup>25</sup> Sotto il profilo della prova del fatto dell'avvenuto battesimo nella giurisprudenza rotale si afferma che, in primo luogo, si deve fare riferimento ai documenti pubblici ecclesiastici che “*fidem faciunt de iis quae directe et principaliter in eisdem affirmantur*”, malgrado le eventuali imperfezioni, e, solo in mancanza di essi, è possibile fare ricorso “*ad probationem per testes*”. Nel caso in cui il battesimo sia stato recepito in età adulta, in base al disposto codicistico (can. 779 del codice del 1917 e vigente can. 876), basterà anche la sola testimonianza giurata della parte stessa. In particolare, posto che la prova della mancata ricezione del battesimo è una prova negativa, in quanto tale difficile da fornire (*quam probationem antiqui diabolicam, propter peculiarem difficultatem vocabant*), si ammette il ricorso alla prova indiretta. Invero, “*si nullum argumentum pro collato baptisate affertur*” allora, premessa una “*diligentem inquisitionem*”, si potrà ricorrere alla “*probatio indirecta*” da realizzarsi “*per praesumptiones, indici, adiuncta, vel per alias probationes semiplenas*” e ciò in applicazione “*principii generalis de probatione alicuius facti negativi*”. Per i riferimenti giurisprudenziali si veda M. FERRANTE, *Verità e prova nelle sentenze sugli impedimenti matrimoniali*, in AA.VV., *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2011, pp. 63-64.

va posta in essere dal reo e sopporta le conseguenze dell'attività delittuosa – si può distinguere tra i soggetti che nell'immediato percepiscono la dichiarazione di apostasia i quali, al più, possono essere offesi nel loro sentimento religioso e l'autorità ecclesiastica che è la destinataria finale dell'atto recettizio di abbandono della fede e, quindi, in ultima istanza, l'effettiva parte offesa perché ne “viene lesa la fede”<sup>26</sup>. Inoltre, si vuole rilevare, sin d'ora, che l'autorità ecclesiastica è l'unica in grado di valutare la portata e la gravità della dichiarazione di apostasia, stante la delicatezza e la complessità teologica della materia.

Strettamente connesso con il tema del soggetto passivo è quello del bene/valore giuridico tutelato dalla norma penale e leso dalla condotta illecita che qui è identificabile con la volontà di evitare lo scandalo tra i fedeli qualora venissero lasciati privi di sanzioni coloro che ripudiano la fede e ciò per evitare di ingenerare “confusione agli occhi del Popolo di Dio”<sup>27</sup>.

Quanto all'elemento psicologico, inteso come la riconducibilità dell'atto antiggiuridico e delittuoso “al libero dominio volitivo di una persona”<sup>28</sup>, si deve ricordare che non è sufficiente la semplice imputabilità materiale, intesa come nesso causale tra l'atto e la persona che lo compie<sup>29</sup>, occorrendo anche il nesso intenzionale tra l'atto e la persona, ossia la piena responsabilità ed avvertenza nel compimento del delitto<sup>30</sup>.

L'apostasia si configura come un delitto doloso, in quanto deve esserci un vero e proprio atto positivo di volontà diretto a rifiutare la fede cattolica o uno dei suoi elementi essenziali<sup>31</sup>. Occorre, cioè, la positiva ed effettiva volontà di rinnegare la fede, non essendo sufficiente “un abbandono pratico della religione, dovuto a negligenza o ad altre circostanze”, essendo necessario un vero e proprio “atto volontario di ripudio”<sup>32</sup>.

In altri termini, è necessario un atto veramente umano (*actus humani*) nella sua inscindibile unità di materialità e spiritualità, richiedendosi da parte del soggetto agente la volontarietà non solo del compimento del fatto materiale bensì anche la consape-

<sup>26</sup> Così F. ROBERTI, voce *Apostasia (Dir. Canonico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, Torino, 1957, p. 686.

<sup>27</sup> Così P. CIPROTTI, voce *Diritto Penale Canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XI, Milano 1990, p. 13.

<sup>28</sup> Così A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Roma, 1997, p. 75.

<sup>29</sup> In merito si deve distinguere tra “colpevolezza” e “imputabilità” della condotta antiggiuridica. Invero, la colpevolezza “riferita ai momenti costitutivi del reato (cosiddetta colpevolezza interna alla fattispecie)” presenta una “assoluta autonomia dalla presenza o dall'assenza dell'imputabilità”. Viceversa, “ritenuta la colpevolezza momento indicante la meritevolezza di pena e cioè... tecnicamente la retribuzione per il cattivo uso della propria libertà fatto dall'autore del reato... chiaramente essa non può che essere riportata all'imputabilità, nei limiti in cui quest'ultima qualifica serve ad indicare quei soggetti psicologicamente maturi e formati che ben potevano astenersi dalla realizzazione dell'illecito”. Così G. MARINI, voce *Imputabilità*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. VI, Torino, 2008, p. 251.

<sup>30</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Vol. II, Roma, 1996, p. 596, il quale ricorda che “Se manca questo nesso, ossia se manca la volontarietà o l'intenzione, si ha la semplice imputabilità materiale, che ha o può avere valore penalmente soltanto nel delitto colposo”.

<sup>31</sup> Come ricorda F. ROBERTI, voce *Apostasia (Dir. Canonico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, cit., p. 686 per commettere il delitto di apostasia “è necessario un dolo perfetto”.

<sup>32</sup> Sul punto V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano, 2000, p. 292.



volezza e la volontà di perseguire gli effetti giuridici che l'ordinamento connette a quel determinato comportamento umano illecito<sup>33</sup>.

Invero, secondo la dottrina tomistica, si possono classificare come atti umani quelli che sono posti in essere non solo con la coscienza dell'atto stesso, ma anche delle sue conseguenze (*nihil volitum quin praecognitum*)<sup>34</sup>. Ogni atto veramente umano esige un "*judicium quoddam de eo in quo consentitur*", richiedendosi cioè che esso venga compiuto dal soggetto agente "*cum plena mentis advertentia et perfecto voluntatis consensu*", vale a dire avendo ben chiara la *cognitio finis* del proprio comportamento<sup>35</sup>.

3.1. Poiché *cogitationis pena nemo patiatur*, occorre che la volontà del soggetto agente si traduca in una violazione esterna della legge o del precetto penale (c.d. elemento oggettivo).

Nel caso del delitto di apostasia, però, la violazione deve essere oltre che esterna anche pubblica o, meglio, in virtù del suo carattere recettizio, diretta a specifici destinatari, diversamente non si potrebbe distinguere il delitto di apostasia dal relativo peccato.

Non è, dunque, sufficiente una violazione esterna, ossia una mera manifestazione di volontà di cui nessuno venga a conoscenza e che rimanga, quindi, occulta<sup>36</sup>.

Ancora non sarebbe neppure bastevole ad integrare la fattispecie delittuosa una manifestazione di volontà che fosse incomprensibile per i presenti o perché questi non conoscono "la lingua in cui si esprime il dichiarante" o perché il linguaggio adopera-

<sup>33</sup> Cfr. una *Coram WYNEN, Limburgen, diei 1 martii 1930, apud S. Rotae decisiones, decisio XII*, vol. XXII, 1930, pag. 127-128, n. 3, dove si afferma che: "*Actus autem humanus tunc tantum habetur si procedat ab homine qua tali seu ab eius deliberata voluntate, idest si actio ponitur a sciente et volente*".

<sup>34</sup> Anche per quanto riguarda la classificazione dei comportamenti umani antiggiuridici penalmente rilevanti vale il principio del necessario nesso tra la cognizione da parte dell'intelletto e la deliberazione da parte della volontà. Infatti, come è noto, a norma del can. 1321 "*Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat*". Ai fini dell'imputabilità della violazione di una norma penale occorre, dal punto di vista psicologico, che l'autore del delitto abbia agito intenzionalmente (con dolo) con l'intenzione cioè di ledere il diritto altrui, dando vita ad una "ingiustizia formale". Viceversa, chi, pur essendo causa del danno, ha agito senza l'intenzione di ledere l'altrui sfera giuridica ma solo per "omissione della debita diligenza" (cioè con colpa) da luogo ad una "ingiustizia materiale" che può essere penalmente rilevante solo nei casi espressamente previsti dal diritto. In altri termini, affinché la condotta antiggiuridica sia punibile occorre che il soggetto sia consapevole non solo che la sua condotta è vietata, ma ulteriormente che non ignori senza colpa che a quella violazione è collegata una specifica sanzione penale di cui deve anche conoscere la natura (cfr. can. 1324, §§ 1 e 3). Sul punto cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, 1990, p. 65 ss.; J. SANCHIS, *La legge penale e il precetto penale*, Milano, 1993, p. 19 ss.

<sup>35</sup> Cfr. S. TOMMASO, *Summa theologica*, I, 1, q. 74, ad 7. In argomento si rinvia a P. A. D'AVACK, voce *Capacità canonica (d'intendere e di volere)*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 177 ss., il quale ricorda ulteriormente come occorra che "l'autore (dell'atto) abbia non solo una percezione meramente istintiva e una consapevolezza puramente materiale dell'atto in sé e per sé considerato..., ma una vera preveggenza logica e una piena coscienza consequenziale dell'atto stesso nei suoi motivi, nella sua essenza, nella sua importanza, nei suoi effetti".

<sup>36</sup> Sul punto A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 251, il quale ricorda che "Un rigetto della fede o di qualche domma... fatti occultamente anche se esteriormente, senza che alcuno senta o capisca o legga lo scritto, non è delitto e pertanto non comporta alcuna pena".

to sia di “difficile comprensione”<sup>37</sup>.

In merito si deve tenere presente il can. 1330 (non presente nel Codice del 1917 e non riprodotto nel CCEO) secondo cui nei delitti che consistono, come quello di apostasia, “in una dichiarazione o in un’altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza”, il delitto “deve considerarsi come non consumato se nessuno percepisca (*percipiat*) tale dichiarazione o manifestazione”.

In altri termini, appare chiaro che il discrimine tra delitto consumato e delitto tentato consiste nell’idoneità della volontà di ripudiare la fede cattolica ad essere percepita e compresa all’esterno da altri soggetti<sup>38</sup>. Diversamente, si avrebbe una mancata consumazione del delitto per l’inettitudine dei mezzi utilizzati (cfr. can. 1328)<sup>39</sup>, posto che il delitto “non è l’azione antiggiuridica in sé ma l’azione punibile”<sup>40</sup>.

Nel caso in esame siamo in presenza di un delitto c.d. di danno che si configura quando l’evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice e non in un delitto c.d. di pericolo che si ha, invece, nell’ipotesi in cui l’evento giuridico si sostanzia nella sola messa in rischio del bene o valore tutelato dalla norma penale.

Senonché bisogna intendersi su quale sia il momento costitutivo del delitto di apostasia e su quali comportamenti siano idonei ad integrare il verificarsi della fattispecie delittuosa<sup>41</sup>.

Sul punto la dottrina appare alquanto divisa.

Vi è chi ritiene che “l’accoglimento consapevole ed effettivo di una religione incompatibile con quella rivelata da Cristo” sia bastevole per integrare il delitto di apostasia<sup>42</sup>.

In senso contrario si sostiene che in tali casi si verterebbe più che nel delitto di apostasia nel “solo” peccato di ripudio della fede. Invero si afferma che il passaggio di un fedele ad un’altra confessione cristiana non cattolica, “pur essendo un atto di abbandono della Chiesa cattolica che fa perdere la piena comunione con essa (can. 205)”

<sup>37</sup> Così A. G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, cit., p. 82.

<sup>38</sup> Sul punto V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 176. I quali ricordano che nei delitti come quello di apostasia “il legislatore considera che essi non siano consumati, perfetti finché non vi sia stata la percezione della dichiarazione o della manifestazione” ragion per cui detti delitti “non si considerano consumati se non dopo che siano stati percepiti. Prima di tale percezione si considerano solo tentati, con le conseguenze previste nel can. 1328”.

<sup>39</sup> In tal senso, R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 158-162. In realtà, come precisa A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 84, “il delitto occulto, di cui trattiamo, è considerato non consumato soltanto per una *fictionis juris*. In realtà, è perfetto e consumato. E nel canone non è detto che non è consumato, ma soltanto che è da considerarsi come non consumato”.

<sup>40</sup> Così J. SANCHIS *La legge penale e il precetto penale*, cit., p. 31.

<sup>41</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 286.

<sup>42</sup> In tal senso, B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 304. In senso contrario si veda L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Vol. II, cit., p. 657, secondo cui “Non è necessario che l’apostata, l’eretico o lo scismatico si separino dalla Chiesa cattolica con atto formale, dando ad esempio il loro nome a un’associazione o a una setta eretica o scismatica o non cristiana. La separazione con atto formale ha rilevanza per altri effetti (cfr. cann. 1086, §1; 1117; 1124), ma non per quelli penali”.

e pur potendo implicare un delitto di eresia o di scisma, “non costituisce di per sé una vera e propria apostasia”<sup>43</sup>. Pertanto, il passaggio ad un’altra confessione religiosa non necessariamente comporterebbe il verificarsi del delitto di apostasia e, dunque, non può ritenersi un criterio univoco per determinare il momento consumativo di esso. Senza dire che l’adesione ad un’altra fede potrebbe limitarsi ad una pratica religiosa privata, senza alcuna manifestazione esterna, percepibile e comprensibile da terzi, in quanto tale non punibile.

Oltre che in positivo, cioè attraverso l’adesione ad altra fede religiosa si ritiene, altresì, sufficiente, una volontà religiosa espressa in negativo, ossia “l’assenso convinto... ad ideologie o a dottrine filosofiche che professano l’ateismo o l’agnosticismo”<sup>44</sup>.

Tuttavia, le predette tesi non persuadono del tutto, in quanto se è vero che le ricordate condotte possono determinare dei peccati contro la fede, tuttavia, “affinché vi sia vera e propria apostasia, trattandosi di un delitto doloso, è necessario che tali esperienze comportino un atto deliberato di rigetto della fede cristiana”, richiedendosi in ogni caso “un atto di manifestazione di volontà affinché il delitto sia consumato”<sup>45</sup>.

Parlare di adesione ad altra fede o di professione di ateismo significa solo porre l’accento sul contenuto della manifestazione della volontà senza riuscire a prescindere da essa.

Invero, anche chi sostiene siffatte tesi è costretto ad ammettere che a causa del recente e diffuso relativismo religioso si riscontra la tendenza a “provare esperienze religiose diverse o a cercare l’aggregazione tra fedi inconciliabili” e ciò senza che “venga compiuto un positivo rifiuto della fede cristiana di appartenenza”<sup>46</sup>.

In realtà, quelle fin qui considerate sono delle modalità di abbandono delle fede per così dire “virtuali”, basate su comportamenti che potremmo definire concludenti, ma che si deve verificare se siano sufficienti per configurare il delitto di apostasia, al limite facendo anche riferimento all’aggettivo “*graviter*” utilizzato dal can. 1321, §, inteso come gravità della violazione per qualificarne la rilevanza giuridica penale<sup>47</sup>.

L’argomento dirimente sembra essere quello relativo alla qualifica dell’apostasia come delitto a forma vincolata o a forma libera.

Nel primo caso, come è noto, per la consumazione del delitto la norma penale de-

<sup>43</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 292.

<sup>44</sup> Ancora si ritiene che anche una “manifestazione culturale di inequivocabile significato come il sacrificio a divinità pagane” integri abbandono della fede. In tal senso B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 304. Così argomentando, però, anche l’adesione ad un’associazione (come la Massoneria) che “*contra Ecclesiam machinatur*” potrebbe integrare gli estremi del delitto di apostasia e dare luogo ad un’ipotesi di concorso di delitti con il can. 1374. Sul tema si rinvia a Z. SUCHECKI, *La Massoneria. Nelle disposizioni del “Codex iuris canonici” del 1917 e del 1983*, Città del Vaticano, 1997; ID., *Chiesa e Massoneria*, Città del Vaticano, 2000.

<sup>45</sup> Sul punto V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 292.

<sup>46</sup> Cfr., B. F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 305.

<sup>47</sup> Sul punto A. D’AURIA, *L’imputabilità penale*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, 1997, pp. 53-57.

scrive un'azione connotata da specifiche caratteristiche, per cui il bene protetto è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre (ad esempio asportare o detenere le specie consacrate per uno scopo sacrilego). Nel secondo caso la fattispecie è descritta facendo esclusivo riferimento all'evento, potendo essere le più varie le modalità dell'azione (ad esempio usare violenza contro il Romano Pontefice).

In merito occorre richiamare nuovamente il can. 1330 che richiede quale condizione di punibilità che si tratti non solo di una violazione pubblica, ma che vi siano anche dei destinatari passivi dell'azione che la recepiscano e ne comprendano il senso ed il significato.

In altri termini, per configurare l'elemento oggettivo del delitto, ossia per la sua consumazione e per la realizzazione dell'evento illecito, non è sufficiente la sola condotta (cioè il porre in essere un atto esterno di apostasia), che è solo genericamente idonea a produrre l'effetto antiggiuridico, ma per configurare l'ipotesi delittuosa è necessaria la produzione di un particolare evento lesivo, consistente nel fatto che qualcuno percepisca tale manifestazione e ne valuti la gravità<sup>48</sup>.

Ciò posto, parrebbe, a prima vista, agevole affermare che il delitto di apostasia sia a forma vincolata, in quanto l'attività esecutiva è fissata dalla norma incriminatrice, non essendo sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a cagionare l'evento lesivo da essa previsto.

Siffatta conclusione parrebbe avvalorata dal fatto che la pena contemplata è la scomunica *latae sententiae*, pena a carattere eccezionale (cann. 1314 e 1318), che di norma viene prevista con riferimento a ipotesi delittuose dove l'evento lesivo sia agevolmente riscontrabile (ad esempio l'aborto) con la dovuta certezza giuridica richiesta per l'automatica inflizione della pena<sup>49</sup>.

Un'ulteriore conferma si ha dalla disciplina stabilita dal CCEO per il delitto di apostasia. Invero, per irrogare la pena viene richiesta come necessaria una previa legittima ammonizione canonica da parte dell'autorità ecclesiastica competente (can. 1436). Si tratta di una prescrizione che, evidentemente, presuppone che la *notitia criminis* dell'atto di apostasia sia stata recepita dal destinatario finale di essa che è proprio l'autorità ecclesiastica. La previa ammonizione ha il duplice scopo, oltre che di

<sup>48</sup> La competenza dichiarativa a giudicare, in base all'art. 52 della *Pastor Bonus*, sarà riservata alla Congregazione della Dottrina della fede che giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio. Sul tema della competenza cfr. AA.VV., *Il Processo penale canonico*, a cura di Z. SUCHECKI Roma, 2003. Sul punto si veda anche AA.VV., *La procédure pénale et la protection des droits dans la législation canonique. Actes d'un colloque tenu à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, Rome, les 25 et 26 mars 2004*, Montreal, 2008. Il volume è stato pubblicato anche in lingua inglese con il titolo *Penal sanctions, penal remedies and penances in canon law*, in AA.VV., *The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law. Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross. Rome, March 25-26, 2004*, Montreal, 2005.

<sup>49</sup> Inoltre, è necessario che "La persona abbia veramente commesso quel delitto, inteso nella sua precisa specificità, come configurato dalla legge o dal precetto, interpretati nel senso più stretto". Così A. DEPASQUALE, *Pene latae sententiae nel codice (particolarmente quelle riservate alla Sede Apostolica)*, in AA.VV., *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 153.

indurre al ravvedimento, anche e soprattutto di “accertare il delitto”<sup>50</sup>.

Senonché il canone 1330 non “precisa cosa si debba intendere per percezione (*percipiat*) della dichiarazione”<sup>51</sup>, rimanendo così indeterminato il concreto fatto causativo dell’accadimento lesivo e residuando un ampio margine di incertezza sul momento consumativo del delitto.

A riprova di quanto ora asserito, pare utile ricordare che sebbene, come detto, la pena prevista per il delitto in esame sia la scomunica *latae sententiae* non riservata, la scelta di tale tipologia di sanzione fu oggetto di ampia discussione da parte del Gruppo di Studio “*De iure poenali*”. In un primo schema si era, infatti, proposta la scomunica *ferendae sententiae*. E ciò proprio perché “*perdifficile est in hac implexa materia ut habeatur necessaria certitudo iuridica de delicto commisso sine inteventu iudicis vel superioris*”<sup>52</sup>.

Ancora si precisava che con le pene *latae sententiae* si possono punire soltanto “*delicta certa, quae praesertim in facto determinato consistunt, ita ut nullum supersit dubium de eius perpetratione, i.e. de ademptione factispeciei poenalis,...*” e si concludeva ribadendo che “*In hac complexa materia magna desideratur securitas iuridica, quae non habetur nisi iudex vel superior casam omniaque eius adiuncta perpendat ed decernat de existentia delicti et consequenter de inflictione poenae*”. Con la conseguenza che “*Exigi non potest auto-applicatio poenae (quod est characteristicum in poenis latae sententiae), si incerta est fere semper, etiam pro reo, existentia ipsa delicti*”<sup>53</sup>.

Alla luce di quanto esposto, risulta difficile determinare la qualificazione dell’apostasia come delitto a forma libera o vincolata, potendosi piuttosto parlare di una figura ibrida, rimanendo così ancora poco chiaro quale sia il parametro da utilizzare per identificare il momento consumativo di esso.

Rimane, inoltre, da interpretare il senso attuale del termine “*percipiat*”, di cui al citato can. 1330, che, fino a quando era presente nel codice l’atto formale di defezione, era agevolmente individuabile nell’atto positivo e recettizio di volontà indirizzato all’autorità ecclesiastica.

#### 4. Stante la descritta struttura del delitto di apostasia e considerata l’abrogazione

<sup>50</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Commento al can. 1436*, in AA.VV., *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di P. VITO PINTO, cit., pp. 17-18, p. 1134.

<sup>51</sup> Così A. G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, cit., p. 82.

<sup>52</sup> Cfr. *Communicationes*, a. 1977, p. 305, can 48 § I.

<sup>53</sup> Cfr. *Communicationes*, a. 1984, pp. 46-47 dove si precisa ancora, a titolo esemplificativo, che “*Ceteroquim, recentiora exempla omnibus nota hoc liquido demonstrant Ipsa S. Congregatio pro Doctrina Fidei, organum maxime competens, per decennium examinavit doctrinam alicuius professoris de haeresi suspecti. Et post sat longum examen (etsi multi autumant agi in casu de vera haeresi). S. Congregatio duos abhinc annos ad sequentem tantum conclusionem pervenit: “Haec S. Congregatio pro munere suo in praesens declarare cogitur Professorem Ioanem Kung in suis scriptis ab integra fidei catholicae veritate deficere, ideoque eundem nee uti theologum haberi neque qua talem munere docendi fungi posse” (Osservatore Romano, 19-XII-1979, p. 1). Et Praeses Episcoporum Conferentiae Germaniae declaravit: “Il professor Kung non è per questo escluso dalla Chiesa e rimane sacerdote (ibidem, p. 3)... Cfr. etiam casum Lefebvre, in quo multi inveniunt omnia elementa schismatis, sed auctoritas competens numquam hoc verbo usus est, sed tantum lucutus est de “inobedientia” et solummodo suspensione punitus est ob illegitimas ordinationes*”.

dell'atto formale di defezione dalla Chiesa, resta da verificare quali siano oggi le residue modalità integrative di tale fattispecie delittuosa.

Una prima possibile considerazione è quella per cui, essendo stata abolita la possibilità di porre in essere un atto formale di allontanamento dalla Chiesa, sarebbe venuta meno – in base al combinato disposto dei cann. 1330 e 1364 – solo una delle modalità di commissione del suddetto delitto, quella peraltro di relativamente più facile accertamento, ma residuerebbe, comunque, l'ipotesi di notorio e pubblico allontanamento dalla fede.

Si vorrebbe cioè distinguere tra apostasia “esplicita o formale e implicita o interpretativa” secondo cui la prima si avrebbe quando risulta da un “documento formale” e la seconda quando “si desume dal comportamento univoco del battezzato”<sup>54</sup>.

In effetti, in molti canoni si parla di notorio e pubblico allontanamento dalla fede, ma senza mai chiarire cosa si intenda con tali espressioni (cfr. cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° e § 2). Invero, rimane sempre la “difficoltà oggettiva di stabilire quando il fatto di essersi allontanati dalla fede cattolica presenti la richiesta caratteristica della notorietà”<sup>55</sup>.

Inoltre, si deve ricordare che “l'abbandono notorio della fede non coincide con la defezione formale dalla Chiesa Cattolica”<sup>56</sup>, né tantomeno, come abbiamo dianzi visto, coincide con l'apostasia, specie sotto il profilo penale, potendo, al più, ingenerare una *suspicio facti*. Senza dire che si rimarrebbe in un'indeterminatezza giuridica che mal si concilia con le esigenze di certezza richieste dalla norma penale, non potendo certo bastare il “*rumor viciniae*” per ritenere applicata una scomunica *latae sententiae*.

Da un punto di vista della teoria generale del delitto accogliere una siffatta tesi comporterebbe la trasformazione dell'apostasia da delitto di danno – che, come detto, si configura quando l'evento giuridico si sostanzia nell'effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale – in un delitto di pericolo e per di più di c.d. pericolo presunto che si ha quando la condotta viene sanzionata, prescindendo da ogni verifica della sua reale probabilità lesiva e senza che l'azione si accompagni ad un'effettiva esposizione del bene protetto<sup>57</sup>.

L'abrogazione dell'atto formale di defezione ha, quindi, comportato il venire me-

<sup>54</sup> Così P. GISMONDI, voce *Apostasia*, in *Enc. dir.*, vol. II, cit., p. 629.

<sup>55</sup> Così J. FORNÉS, *Commento ai cann. 1063-1094*, in AA.VV., *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, cit., p. 704. Si segnala che la già citata lettera del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 2006 considera l'atto formale di defezione come del tutto “diverso” da tali modalità di abbandono dalla fede.

<sup>56</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Vol. II, cit., p. 281, il quale, prima della riforma, così si esprimeva: “Chi, infatti, si distacchi formalmente dalla Chiesa cattolica, non è più soggetto alla forma canonica del matrimonio (can. 1117),... mentre, come appare chiaramente dal can. 1071, §1, n. 4, chi abbandoni notoriamente la fede cattolica, rimane soggetto alla legge del matrimonio canonico”. Inoltre l'A. ricorda che in base all'Esortazione Apostolica *Familiaris Consortio* del 22 novembre 1981 “per l'ammissione al matrimonio religioso dei battezzati non più credenti, non si deve riguardare il grado di fede dei nubendi,... ma il loro eventuale rifiuto esplicito e formale (il corsivo è dell'A.) della natura essenziale del matrimonio” (p. 392).

<sup>57</sup> Sul punto cfr. A. FIORELLA, voce *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 790 ss.

no del presupposto giuridico-formale dei c.d. delitti “ideologici”<sup>58</sup> che richiedono non solo un’adeguata formalizzazione della volontà, ma anche che essa sia resa in modo idoneo ad essere recepito da altri soggetti e, in ultima istanza, dal vero soggetto passivo del delitto che è la Chiesa

In sintesi, aderendo ad una concezione realistica dell’illecito, il venir meno della possibilità di separarsi con atto formale sembrerebbe avere reso il delitto di apostasia quasi un “reato impossibile”, nel senso previsto dall’art. 49, c. 2 del codice penale italiano. Invero, posta l’inidoneità di altre azioni ad integrare la fattispecie penale si avrebbe l’impossibilità di realizzare l’evento dannoso e quindi la punibilità del reo<sup>59</sup>.

Ciò posto, occorre chiedersi come si sia giunti ad una simile *impasse* sistematica e, soprattutto, come risolvere il problema in via interpretativa.

Sotto il primo profilo si deve partire dall’ovvia considerazione che le norme di un qualsiasi codice sono collegate strutturalmente tra loro anche se sono ubicate in differenti parti di esso: ne consegue che si reggono a vicenda, nel senso che il fondamento logico-giuridico di ognuna di esse si coglie non solo dal testo, ma anche dal contesto più ampio (il codice) in cui si trovano considerato nella sua interezza e globalità.

Nel caso dell’apostasia vi sono ben tre norme collegate tra loro situate in due diversi libri del codice: il can. 751 (Libro III) e i cann. 1330 e 1364 (Libro VI). Si tratta di norme che solo lette in combinato disposto ci danno l’esatta definizione del delitto, le sue modalità di attuazione e la pena annessa.

Ancora, non sembra una semplice coincidenza il fatto che il can. 1330 sia stato introdotto con il codice del 1983, unitamente all’innovativa previsione della possibilità di effettuare l’atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica. Ad un più attento esame sembra, anzi, possibile ritenere che il can. 1330 presupponga – e sia anzi connesso – con la possibilità legislativamente introdotta di porre in essere un positivo atto formale di defezione. Le due norme sembrano collegate, in quanto la normale e logica esplicitazione della “dichiarazione o altra manifestazione di volontà”, richiesta dal can. 1330, altro non è se non l’atto formale di defezione.

Invero, se confrontiamo l’attuale normativa sull’apostasia con quella del codice del 1917 vediamo che questo (al can. 1325, § 1) richiedeva ai fedeli di professare la fede di Cristo apertamente tutte le volte che il loro silenzio, l’incertezza o il modo di agire potessero comportare negazione anche solo implicita della fede, offesa della religione, a Dio o uno scandalo<sup>60</sup>. In altri termini, non solo non si richiedeva un’esplicita “dichiarazione o manifestazione di volontà”, ma si attribuiva esplicita-

<sup>58</sup> La definizione è di A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 83.

<sup>59</sup> In argomento cfr. G. NEPPI MODENA, voce *Reato impossibile*, in *Digesto delle discipline penali*, vol. XI, Torino, 1996, pp. 259 ss.

<sup>60</sup> Così recita il can. 1325, § 1 “*Fideles Christi fidem aperte profiteri tenentur quoties eorum silentium, tergiversatio aut ratio agendi secumferrent implicitam fidei negationem, contemptum religionis, iniuriam Dei vel scandalum proximi*”. Per una comparazione tra i due codici sul punto cfr. M. STANISLAW WACHOWSKI, *Il delitto di apostasia dalla fede nei Codici di diritto canonico del 1917 e del 1983: studio giuridico-storico*, Città del Vaticano, 2002, pp. 10 ss.

mente rilevanza penale ai comportamenti concludenti, persino al mero silenzio, quando per le circostanze potessero implicare apostasia, applicando poi le pene di cui al can. 2314, § 1<sup>61</sup>. Si trattava, dunque, di un delitto c.d. omissivo con evento, costituito dal “mancato compimento di un atto cui si è tenuti in virtù di un esplicito dovere giuridico”<sup>62</sup>.

Si tratta di una differenza di disciplina particolarmente rilevante che denota la volontà del legislatore di modificare, con il nuovo codice, il delitto di apostasia in senso più moderno, richiedendo un comportamento doloso non più omissivo bensì esplicito e commissivo.

Resta da chiarire come risolvere questa situazione di stallo normativo creata dalla rottura del legame sistematico/ordinamentale tra i cann. 1330, 1364 e l’ormai abrogato atto formale di defezione.

In merito sembra potersi richiamare la distinzione – presente nel can. 2197 del Codice Piano-benedettino – tra *delictum publicum*, *delictum notorium notorietate iuris*, *delictum notorium notorietate facti* ed *occultum*<sup>63</sup>.

Invero, facendo riferimento in via interpretativa a siffatta distinzione, ai fini della configurazione del delitto di apostasia, sarà sufficiente la notorietà di diritto, che si ha quando la separazione risulta da una sentenza giudiziale, da una dichiarazione ufficiale dell’autorità ecclesiastica oppure dalla confessione giuridica dello stesso soggetto; ovvero, al limite, potrebbe bastare la notorietà di fatto, quando la separazione sia talmente conosciuta e divulgata, che non sia più possibile negarla o dubitarne, potendosi considerare presuntivamente conosciuta da tutti, inclusa l’autorità ecclesiastica competente.

In altri termini, potrà bastare un abbandono notorio, purché debitamente percepito, ossia ricevuto, dall’autorità ecclesiastica competente. Occorrerà, però, che all’autorità ecclesiastica giunga la dichiarazione (ad esempio tramite uno scritto) non già la semplice notizia del fatto della dichiarazione. Non sarà, cioè, bastevole la sola conoscibilità astratta della dichiarazione, ma occorrerà che l’autorità ecclesiastica acquisti direttamente consapevolezza di essa.

Ne consegue che – sebbene sia prevista la pena della scomunica *latae sententiae* – sembra conforme a principio di certezza giuridica e di prudenza in una materia che investe così da vicino la *salus animarum* dei fedeli, attendere una oggettivazione dell’atto di apostasia, cioè la sua ricezione, diretta o indiretta, da parte dell’autorità eccle-

<sup>61</sup> Così F. ROBERTI, voce *Apostasia (Dir. Canonico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. I, cit., p. 686 il quale ricordava che “l’abbandono deve essere esterno; esso può essere manifestato con parole o fatti concludenti”.

<sup>62</sup> Così A. D’AURIA, *L’imputabilità nel diritto penale canonico*, cit., p. 17.

<sup>63</sup> Per comodità riportiamo il testo integrale del can. 2197 CJC 1917: “*Delictum est: 1.° Publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri; 2.° Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicis competentis quae in rem iudicatum transierit aut post confessionem delinquentis in iudicio factam ad normam Can. 1750; 3.° Notorium notorietate facti, si publice notum sit et in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffragio excusari possit; 4.° Occultum, quod non est publicum; occultum materialiter, si lateat delictum ipsum; occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas*”. Sul punto cfr. F. BOLOGNINI, voce *Reato (dir. Can.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, cit., p. 918.



siasistica, che potrebbe realisticamente derivare dai mezzi sopra descritti.

5. Volendo sintetizzare quanto si qui detto, pare possibile affermare che la riforma del codice di diritto canonico – operata da Sua Santità Benedetto XVI con il *Motu proprio “Omnium in mentem”* del 26 ottobre 2009 – ha profondamente inciso sulla disciplina del delitto di apostasia, imponendo una riflessione sulla sua attuale disciplina, specie per ciò che attiene al momento consumativo di tale delitto.

Si tratta di una modifica indiretta che riguarda non i canoni che esplicitamente trattano tale fattispecie delittuosa, bensì lo sfondo normativo di riferimento.

Certamente l'avvenuta abrogazione dell'atto formale non è ostativa al verificarsi della fattispecie penale in esame anche se, da un punto di vista probatorio, è stata eliminata la modalità che consentiva con maggiore facilità e certezza giuridica di appurare la commissione del delitto di apostasia. Elemento quest'ultimo particolarmente rilevante, attesa la tipologia di pena *latae sententiae* prevista dalla norma incriminatrice.

Il nucleo del problema sembra essere costituito dal fatto che l'atto di defezione aveva natura di atto recettizio e dunque produceva i suoi effetti giuridici anche penali solo quando veniva ricevuta e pertanto percepita nel senso richiesto dal can. 1330 dall'autorità ecclesiastica che ne era la destinataria finale. Ulteriore vantaggio del carattere recettizio dell'atto formale era anche quello di consentire alla medesima autorità di valutare la gravità e la definitività del suddetto atto prima di ritenere automaticamente inflitta la pena della scomunica, potendovi essere dei “cristiani non in piena comunione ma non per questo scomunicati”<sup>64</sup>.

Venuto meno l'atto formale – ma rimasto in vigore il can. 1330 che sembra presupporre la possibilità di manifestare la propria defezione esclusivamente mediante un atto formale – si è spezzato un nesso strutturale interno al codice che rischia di rendere ora più difficile l'accertamento del momento realizzativo del delitto di apostasia.

La soluzione può essere trovata tenendo presente che l'atto di apostasia penalmente rilevante può attuarsi solo attraverso un atto che sia recettizio ossia che venga percepito dalla competente autorità ecclesiastica che ne potrà valutare tecnicamente la gravità. Sarebbe certo incongruo fare dipendere il prodursi di una scomunica *latae sententiae* da una percezione che possano fare del presunto atto di apostasia altri soggetti non necessariamente qualificati per rendersi conto della rilevanza penale della manifestazione di volontà richiesta dal can. 1330.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, sarebbe stato, forse, preferibile operare una riforma più ampia che tenesse conto anche delle possibili ripercussioni giuridiche in altre parti del codice, conseguenti al venir meno dell'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica.

<sup>64</sup> Sul punto V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, cit., p. 298.